

STATUTO
ASSOCIAZIONE AUTONOMA DEI COSTRUTTORI EDILI
ED AFFINI DEL COMPRESORIO ENNESE
(APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 19 DICEMBRE 2025)

Sommario

TITOLO I: COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI	2
Art. 1 - Costituzione	2
Art. 2 - Scopi.....	2
Art. 3 - Rapporti con l'ANCE	3
Art. 4 - Sede.....	4
TITOLO SECONDO: SISTEMA ASSOCIATIVO.....	4
Art. 5 - Sistema associativo	4
SOCI ORDINARI	4
Art. 6 - Ammissione dell'impresa associata	4
Art. 7 - Durata del rapporto associativo dell'impresa associata	5
Art. 8 - Diritti delle imprese associate	5
Art. 9 - Obblighi delle imprese associate	5
Art. 10 - Perdita della qualifica di impresa associata e sanzioni	6
Art. 11 - Imprese Assistite	7
Art. 12 - Soci Aggregati.....	7
Art. 13 - Contributi.....	7
Art. 14 - Anagrafe	7
TITOLO TERZO: GOVERNANCE	8
Art. 15- Governance.....	8
Art. 16 - Eleggibilità alle cariche sociali	8
Art. 17 - Durata e requisiti delle cariche sociali	8
Art. 18 - Assemblea dei soci - costituzione e voti	9
Art. 19 - Convocazioni - Deliberazioni - Verbali.....	10
Art. 20 - Attribuzioni dell' Assemblea	11
Art. 21 - Consiglio Generale - composizione	11
Art. 22 - Consiglio Generale Attribuzioni	12
Art. 23 - Consiglio di Presidenza - composizione	12
Art. 24 - Consiglio di Presidenza -attribuzioni.....	12
Art. 25 - Riunioni e Deliberazioni degli Organi Direttivi.....	13
Art. 26 - Presidente - elezione, durata e attribuzioni.....	13
Art. 27 - Commissione di Designazione	14
Art.28 - Vice Presidenti	15
Art. 29 - Commissioni Referenti	15
Art. 30 - Tesoreria	15
Art. 31 Il Revisore Contabile.....	16
Art. 32 - I Probiviri.....	16
TITOLO QUARTO: COMITATO GIOVANI IMPRENDITORI	17
Art. 33 - Costituzione	17
TITOLO QUINTO:	18
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE	18
Art. 34 - Direzione	18
Art. 35 - Fondo Comune	18
Art. 36 - Amministrazione e gestione.....	18
Art. 37 - Esercizio finanziario- Bilancio	19
TITOLO SESTO: DISPOSIZIONI FINALI	19
Art. 38 - Durata-Scioglimento.....	19
Art. 39 - Richiamo allo Statuto dell'ANCE	19
Art. 40 - Norma transitoria di armonizzazione	19
Art. 41 - Entrata in vigore	20

TITOLO I: COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita l'Associazione imprenditoriale denominata Associazione Autonoma dei Costruttori edili ed affini del comprensorio ennese (per brevità ANCE Enna) regolata dal presente statuto, che la connatura come Collegio Autonomo delle imprese aderenti all'ANCE.
2. ANCE Enna opera nell'ambito territoriale dei comuni di Enna, Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe, Villarosa.
3. L'Associazione si avvale del logo dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili, di seguito "ANCE", in coerenza con le modalità stabilite dalla stessa.

Art. 2 - Scopi

L'Associazione non ha alcun fine di lucro.

Essa ha per scopo di promuovere lo sviluppo ed il progresso del settore edile ed affine e di provvedere alla tutela ed all'assistenza, sia sul piano collettivo che individuale, delle imprese operanti nel settore delle costruzioni in tutti i problemi che direttamente o indirettamente possono riguardarle e di favorirne lo sviluppo e il progresso.

A tal fine l'Associazione, in particolare:

- assume la rappresentanza territoriale delle imprese del settore delle costruzioni ed è la sede preminente di dibattito e della definizione delle politiche associative per tutto ciò che riguarda la realizzazione delle opere e la regolazione del mercato, i fabbisogni infrastrutturali e le relative priorità nell'ottica delle esigenze dell'imprenditoria dell'ammodernamento e dello sviluppo del territorio;
- stipula contratti ed accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese in applicazione del C.C.N.L. e in conformità alle direttive dell'ANCE; interviene nella trattazione e definizione delle controversie collettive ed individuali di lavoro;
- presta la propria assistenza alle imprese associate nei confronti delle Autorità e degli Enti pubblici e privati anche nell'elaborazione di normative che possano riguardare le attività produttive del settore;
- fornisce consulenza e assistenza alle imprese associate ordinarie in tutte le questioni amministrative, economiche, giuridiche, sindacali, tecniche, tributarie, ecc., che possano comunque interessarle;
- sollecita, promuove e agevola tra le imprese edili associate l'accesso al mercato, anche con la formazione di consorzi, reti di imprese e di altri idonei organismi;
- provvede a rendere edotti i soci, anche attraverso la collaborazione degli stessi, di ogni progresso dell'edilizia, per mezzo della rilevazione dei prezzi, di dati, di elementi e notizie relativi ai problemi del settore e favorisce studi e sperimentazioni nell'industria edile anche attraverso la promozione e/o partecipazione ai programmi di formazione, ricerca e sviluppo finanziati da enti pubblici e privati;
- assiste nelle forme più opportune le imprese associate nei problemi di reperimento e distribuzione delle materie prime, eventualmente registrando le tariffe ed i prezzi vari attinenti all'edilizia ed alle materie prime e, occorrendo, discutendoli con i fornitori ed i loro raggruppamenti;
- favorisce i rapporti e le intese con altre attività industriali e commerciali e a tal fine può dare la propria adesione ad altre organizzazioni industriali, sia provinciali, che regionali e/o nazionali;

- promuove la pubblicazione di periodici, riviste o monografie, siti web riguardanti le attività edili e/o complementari, nonché l'eventuale partecipazione delle imprese associate a missioni, mostre ed esposizioni nazionali ed estere;
- promuove idonee forme mutualistiche, previdenziali ed assicurative in favore delle imprese del settore;
- designa e nomina propri rappresentanti in tutti gli organismi, enti, organi, comitati e commissioni in cui tale rappresentanza sia richiesta o si renda opportuna ed in particolare nomina i Presidenti e i vertici degli organismi costituiti a norma della contrattazione collettiva del settore;
- sollecita e promuove la formazione di maestranze per l'edilizia anche con la promozione di enti e scuole professionali di categoria a norma del C.C.N.L. di settore, e attua ogni iniziativa diretta all'elevazione morale e culturale e al benessere dei lavoratori mirando anche alla crescita professionale di tutti gli operatori della filiera;
- favorisce lo sviluppo ed il progresso del settore delle costruzioni e promuove la qualificazione tecnico-professionale e la specializzazione delle imprese;
- può costituire, per il perseguimento dei propri scopi sociali, società controllate e/o collegate, come pure dar vita o partecipare a specifiche associazioni, fondazioni e consorzi, reti di imprese ovvero, d'intesa con ANCE, fondere l'Associazione con altre Associazioni, incorporandole o dando vita, con esse, ad una nuova Associazione;
- può costituire al suo interno sezioni e settori di categorie e di specializzazioni di mercato e di attività;
- compie comunque tutti gli atti e le operazioni ritenute utili e opportune per il raggiungimento degli scopi associativi ivi compresa la costituzione di società immobiliari e la sottoscrizione di azioni o di quote sociali, provvedendo o partecipando alla loro gestione; partecipare a consorzi e enti promozionali per l'edilizia e per opere pubbliche o di interesse generale; tutto ciò non in via prevalente;
- agevola, anche in stretta collaborazione con l'A.N.C.E. e con la FIEC (Federazione dell'Industria Europea delle Costruzioni), il più ampio inserimento degli imprenditori del settore costruzioni del territorio nel mercato dell'Unione Europea e nei mercati extra europei;
- assume nell'interesse delle imprese associate, la legittimazione attiva innanzi al giudice di ogni ordine e grado in nome proprio, ovvero in nome e per conto delle imprese associate o di alcune di esse;
- tutela anche in opposizione e con ogni legittimo mezzo, ogni azione od omissione di azione che possa recare pregiudizio alla categoria o ai singoli associati;
- promuove iniziative intese ad ottenere dagli Istituti di Credito condizioni di favore per la categoria;
- disciplina i rapporti e favorisce intese con altre rappresentanze industriali e commerciali;
- elabora, occorrendo, in sinergia con gli Enti ed Organi competenti, privati e pubblici, programmi e piani per le attività edili e affini;
- coordina i problemi relativi alla disponibilità, al rifornimento ed alla distribuzione delle materie prime, fornendo le più opportune indicazioni agli associati;
- compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere i fini sociali dell'Associazione.

Art. 3 - Rapporti con l'ANCE

ANCE Enna e' aderente all'Associazione nazionale costruttori edili - ANCE - secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti di questa ed è vincolata agli obblighi previsti da tale statuto per i soci ordinari..

L'Associazione adotta il codice etico dell'Ance che forma parte integrante del presente statuto.

L'adesione di ANCE Enna all'ANCE comporta l'adesione automatica all'organismo associativo regionale dell'edilizia (OAR) e l'inadempimento degli obblighi contributivi nei confronti dell'OAR comporta l'irregolarità dell'Associazione con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 dello Statuto dell'Ance.

Le predette adesioni comportano per le imprese inquadrare dall'associazione l'obbligo di osservare quanto previsto dagli Statuti dell'ANCE e dell'organismo regionale.

Art. 4 – Sede

L'Associazione ha sede in Enna e può istituire uffici/sedi decentrate previa deliberazione del Consiglio Generale

TITOLO SECONDO: SISTEMA ASSOCIATIVO

Art. 5 – Sistema associativo

L'Associazione inquadra in conformità agli accordi Ance/Confindustria sottoscritti il 25 marzo 1992 dai Presidenti Pisa e Pininfarina e il 25 maggio 2016 dai Presidenti De Albertis e Squinzi e smi:

- a) imprese di costruzione, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali e artigiane, quelle la cui attività è finalizzata alla costruzione di opera edile nella sua interezza funzionale, con assunzione del rischio di adempimento e comprende una o più delle fasi di promozione, progettazione, ingegneria, esecuzione;
- b) imprese specialistiche, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali e artigiane, quelle la cui vocazione è eseguire, come propria gestione caratteristica e senza significativo ricorso a magisteri esterni o subappalti, opere intere o parte di opere o forniture di semilavorati caratterizzate da una particolare tecnologia di processo e prodotto, e possono disporre di proprie strutture di progettazione e ricerca nel campo di detta tecnologia e di proprio personale adeguatamente qualificato.

Tali imprese, a loro volta, sono suddivise in soci ordinari, detti anche imprese associate, soci aggregati detti anche imprese aggregate e imprese assistite.

Tali imprese possono svolgere anche solo parzialmente con un ramo di azienda una delle attività di cui al comma uno.

È facoltà dell'Associazione prevedere ulteriori categorie di soci, ivi comprese organizzazioni complesse, in coerenza con gli scopi statutari,

SOCI ORDINARI

Art. 6 – Ammissione dell'impresa associata

La domanda di ammissione quale impresa associata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente Statuto, dei suoi atti integrativi e del codice etico, e di impegnarsi al pagamento di tutti i contributi che verranno deliberati a norma dello Statuto stesso. Sull'ammissione delibera il Consiglio di Presidenza e tale decisione è sottoposta alla ratifica da parte del Consiglio Generale nella prima riunione utile.

Con specifica delibera del Consiglio Generale vengono definite le condizioni di ammissione e la documentazione necessaria.

Art. 7 - Durata del rapporto associativo dell'impresa associata

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato. I soci possono recedere dall'Associazione secondo i tempi e i modi definiti dall'art.10, fatto salvo l'obbligo di contribuzione fino a tutto l'anno in cui si verifica il recesso. Il Consiglio Generale stabilisce le modalità per il recupero delle somme dovute anche conferendo procure legali.

Art. 8 - Diritti delle imprese associate

Tutti i soci ordinari hanno parità di diritti e di doveri, salvo le eccezioni e le limitazioni previste dal presente Statuto.

I Soci in regola con il versamento dei contributi associativi hanno diritto:

- di avvalersi di tutti i servizi istituiti dall'Associazione nel loro interesse e per la loro tutela
- di farsi assistere in ogni controversia in materia di lavoro,
- di diritti di elettorato attivo
- di elettorato passivo
- di ricevere tutte le informazioni prodotte
- di ricevere atti deliberativi, bilanci e verbali degli organi associativi senza necessità di motivazione
- di adire i Proviviri secondo le previsioni Statutarie

Tutti i soci hanno diritto

- di partecipazione all'assemblea a prescindere dall'attribuzione di voti
- di intervento in assemblea a prescindere dall'attribuzione di voti

Art. 9 - Obblighi delle imprese associate

L'appartenenza all'Associazione comporta i seguenti obblighi:

- a) osservare, il presente Statuto, il codice etico, i regolamenti e le deliberazioni che saranno adottate in base ad esso dagli organi competenti dell'Associazione, ivi compresi gli obblighi contributivi;
- b) accettare e rispettare tutti gli obblighi derivanti dai rapporti associativi che intercorrono fra l'Associazione e l'ANCE e osservare, per quanto di competenza, gli obblighi previsti dallo Statuto di quest'ultima;
- c) corrispondere annualmente i contributi associativi nella misura e con le modalità fissate dall'assemblea.
- d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della proprietà (quota di controllo), della sede legale, della composizione degli organi di rappresentanza e fornire le notizie ed i dati concernenti le caratteristiche, la struttura e l'attività aziendale che venissero richiesti dall'Associazione per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art.2;
- e) le imprese associate e i loro legali rappresentanti hanno l'obbligo di far aderire all'Associazione tutte le società operanti nel settore delle costruzioni che abbiano sede legale e/o operativa nelle Provincia/e di Enna in cui detengono una partecipazione di maggioranza;
- f) le imprese associate non possono far parte contemporaneamente, senza il benestare del Consiglio Generale, di altre similari Associazioni, costituite nell'ambito territoriale di competenza dell'Associazione;
- g) Le imprese associate non possono, a pena di espulsione, essere iscritte a Casse Edili diverse da quelle promosse e gestite dalle Associazioni del sistema ANCE e dai sindacati di categoria.
- h) Le imprese associate sono tenute a rispettare i contratti collettivi di lavoro e gli altri impegni di carattere collettivo che Ance sottoscrive con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
- i) Inoltre le imprese associate sono tenute a:

- i1) denunciare alle autorità preposte ogni tentativo di illecita intromissione nelle sue libere scelte imprenditoriali da parte di soggetti esterni in relazione a richieste estorsive sia da parte di organizzazioni di stampo mafioso sia da parte di soggetti singoli che in ragione di un vero o millantato ruolo esigano benefici non spettanti per legge (tentata corruzione/corruzione).
- i2) Comunicare all'associazione territoriale di appartenenza ogni situazione di rilevanza penale riguardante i propri vertici per i reati di:
 - Corruzione ed istigazione alla corruzione (artt. 318-319-319bis-319-ter-320-322 c.p.).
 - Omissione di denuncia dei reati di Concussione (art. 317 c.p.) ed estorsione (art. 629 c.p.).
 - Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) anche in concorso eventuale nel reato associativo (art. 110 cp)
 - Turbata libertà ed illecita concorrenza con minaccia o violenza, (artt. 513 e 513 bis c.p)
- i3) Dimettersi da cariche associative ricoperte nel caso di condanna anche non definitiva per i reati di cui sopra.

Al sopravvenire di una delle situazioni in contrasto con quanto fissato come obbligo dalle precedenti lettere c)-d)-e), il Consiglio Generale, sospenderà l'azienda ed i suoi rappresentanti che eventualmente dovessero rivestire cariche associative o avere rappresentanza esterna di espressione ANCE. L'azienda ha facoltà di sostituire il proprio rappresentante nei confronti del quale si siano verificate le previsioni di cui sopra nel termine di gg. 30 dal verificarsi dei fatti ovvero dalla sospensione comminata. In assenza di modifiche della rappresentanza associativa il provvedimento di espulsione può essere tramutato in espulsione ove il Consiglio generale ne ravveda la necessità per tutelare al meglio l'immagine di ANCE Enna.

Nel caso di condanna definitiva per uno dei reati sopra elencati l'azienda sarà esclusa dalla base associativa.

Art. 10 - Perdita della qualifica di impresa associata e sanzioni

La qualifica di impresa associata si perde per:

- a) recesso esercitato da parte dell'impresa
- b) recesso deliberato dal Consiglio Generale motivato da inadempienze alle disposizioni del presente Statuto, dei collegati regolamenti e del codice etico
- c) recesso per attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità;
- d) cessazione dell'attività esercitata o messa in liquidazione dell'azienda, notificata obbligatoriamente per iscritto all'Associazione e comprovata a termini di legge;
- e) esclusione deliberata dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza, nei confronti delle imprese che risultino non più iscritte presso la C.C.I.A.A. o che abbiano, comunque, cessato di fatto ogni attività imprenditoriale.

Le aziende associate sono passibili di sanzioni, che vengono comminate dal Consiglio Generale anche su proposta del Consiglio di Presidenza nei seguenti casi:

- morosità ripetuta per più di due anni consecutivi;
- gravi comportamenti professionali o in contrasto con le norme etiche e/o con gli obblighi di cui all'art.9;
- gravi comportamenti lesivi dell'immagine di ANCE Enna;

La sanzione può consistere:

- nella sospensione;
- nell'espulsione.

Avverso le sanzioni è consentito ricorso ai Proviviri, entro il termine di 30 gg, che decidono in ossequio alle attribuzioni di cui al presente Statuto.

Art. 11 - Imprese Assistite

Fanno parte dell'Associazione e sono rappresentate da ANCE Enna in qualità di "imprese assistite" tutte le imprese esercenti l'attività edile e/o complementare, a prescindere dalla loro natura giuridica, iscritte alla Cassa Edile di Enna, che non siano soci ordinari.

La durata dell'adesione è a tempo indeterminato

Le imprese assistite:

- ricevono i servizi deliberati dal Consiglio Generale
- partecipano alle iniziative realizzate dall'Associazione nell'interesse specifico della categoria
- non hanno diritti di elettorato attivo e passivo

La qualifica di impresa assistite si perde:

- a. per acquisizione della qualifica di impresa associata ordinaria;
- b. per cancellazione dalla Cassa Edile;
- c. per esclusione deliberata dal Consiglio Generale;
- d. per volontà dell'impresa assistita.

Art. 12 – Soci Aggregati

Sono Soci aggregati le imprese appartenenti ad Organizzazioni imprenditoriali o professionali per le quali sia stato definito apposito protocollo di accordo con ANCE nazionale e che non applicano la contrattazione collettiva della categoria edile.

Le condizioni, le modalità del rapporto associativo e la contribuzione dovuta dalle imprese aggregate, nonché i diritti e i doveri di ciascuno di essi nei confronti dell'Associazione sono definiti dall'accordo nazionale di cui al comma precedente.

A tal fine, a seguito di detta sottoscrizione, ANCE trasmette l'elenco delle imprese associate dal suo socio aggregato.

I soci aggregati non hanno elettorato attivo e passivo.

Art. 13 - Contributi

La quota associativa dovuta dalle imprese associate, nonché le modalità di riscossione di detti contributi, sono stabilite con apposita delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio Generale.

Le imprese associate sono altresì tenute a versare i contributi di competenza dell'ANCE, secondo i criteri, le misure e le modalità stabiliti dai competenti organi dell'ANCE stessa.

Con riferimento alle sole imprese assistite, il versamento alle Casse Edili territoriali appartenenti al sistema bilaterale dell'ANCE delle quote previste dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, esaurisce ogni altro obbligo contributivo nei confronti dell'Associazione territoriale e dell'ANCE.

Con riferimento alle imprese aggregate la contribuzione dovuta è stabilita dall'accordo nazionale di cui all'art. 12 comma II.

Art. 14 - Anagrafe

Presso l'Associazione è istituita un'anagrafe delle imprese associate ordinarie e delle imprese assistite, nonché delle imprese appartenenti alle Associazioni nazionali di settore previste dallo statuto dell'Ance e delle imprese aggregate appartenenti ai Soci aggregati di Ance (ed eventuali altre categorie).

L'Associazione è obbligata a comunicare all'ANCE le variazioni dell'anagrafica delle imprese ordinarie secondo le modalità stabilite da quest'ultima.

Per la formazione e l'aggiornamento della predetta anagrafe, le imprese sono tenute a fornire, nei tempi e nei modi richiesti dall'Associazione, tutti gli elementi ritenuti utili a tali fini.

TITOLO TERZO: GOVERNANCE

Art. 15- Governance

Sono Organi della Governance:

- a) l'Assemblea
- b) gli Organi direttivi:
 - Consiglio generale
 - Consiglio di Presidenza
- c) Il Presidente e i Vice Presidenti
- d) I Probiviri

Fa altresì parte degli Organi della Governance il Comitato Giovani.

Art. 16 - Eleggibilità alle cariche sociali

Le cariche associative di Ance Enna sono riservate a rappresentanti di imprese associate in regola con il versamento dei contributi associativi che abbiano una responsabilità aziendale.

Per rappresentanti si intendono: il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali "ad negotia" che siano membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali.

Possono essere indicati come rappresentanti dell'impresa amministratori, institori e dirigenti dell'impresa, muniti di specifica procura. In tale evenienza l'impresa comunicherà all'associazione il nominativo del proprio rappresentante delegato ai rapporti con essa all'atto dell'iscrizione e che resta tale sino ad eventuale aggiornamento.

Alla carica di Proboviro può essere eletta anche persona che non rivesta cariche aziendali purché proposto da aziende associate.

Art. 17 - Durata e requisiti delle cariche sociali

Le cariche sociali hanno durata quadriennale e scadono in occasione dell'Assemblea di ogni quadriennio in anno dispari.

Il Presidente ed i Vice Presidenti possono essere eletti per un ulteriore mandato consecutivo.

I componenti eletti negli organi direttivi e di controllo possono essere eletti per due ulteriori mandati consecutivi.

Dopo i predetti mandati consecutivi sono possibili ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo un intervallo di un quadriennio.

Le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Decadono dalle cariche e dagli incarichi in seno agli Organi dell'Associazione coloro che sono rappresentanti di imprese che perdono la qualità di socio ordinario.

Decadono, altresì, dalle Cariche Sociali anche coloro che senza giustificazione non partecipano a tre riunioni consecutive dell'Organismo associativo di cui fanno parte.

Non sono eleggibili, e decadono automaticamente senza bisogno di pronuncia del Consiglio Generale nel caso siano già in carica, i rappresentanti che assumano incarichi politici e/o amministrativi o che intendano candidarsi ad elezioni amministrative e/o politiche. Non sono eleggibili e decadono nel caso siano già stati eletti i rappresentanti per i quali si verificano condizioni tali da rendere incompatibile l'assunzione o il permanere della carica e/o nomina esterna, quali: il venir meno dei requisiti etici o professionali, la morosità contributiva superiore ad un biennio, la perdita della qualità di rappresentante aziendale.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o decadono dalle medesime coloro che rivestano anche a titolo personale una delle cariche esecutive di vertice in Associazioni o Organismi o Istituti concorrenti che perseguano finalità di tutela di fondamentali interessi delle imprese di costruzioni comparabili a quelle dell'ANCE o comunque assumano comportamenti contrastanti con i deliberati degli organi dell'ANCE e dell'Associazione.

Non sono eleggibili i rappresentanti di imprese non in regola con il pagamento dei contributi associativi nazionali e provinciali né i rappresentanti di imprese non in regola con la contribuzione contrattuale e nei confronti della quale sia in corso attività di recupero crediti.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Generale e, a tal fine, il Presidente d'intesa con i Vice Presidenti, sottopone al Consiglio Generale stesso i nominativi da dichiarare decaduti, per consentire ai competenti organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni per cooptazione da parte dell'organismo da integrare e successiva ratifica assembleare.

La decadenza comporta la revoca degli incarichi conferiti dall'Associazione in Organismi esterni ed impegna le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo.

Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Generale a norma del presente articolo, la persona dichiarata sospesa o decaduta dalle cariche sociali può ricorrere ai Provvisori di cui all'art. 32

Tutte le nomine in organi del sistema e nella bilateralità decadono con la cessazione del mandato del Presidente per qualsiasi causa.

Art. 18 - Assemblea dei soci – costituzione e voti

L'Assemblea dei soci è formata dai rappresentanti di tutte le imprese associate al 31 dicembre dell'anno precedente l'assemblea, per come risultano dalla verifica della Commissione verifica poteri.

Le imprese associate intervengono in Assemblea direttamente o per delega conferita ad altra impresa associata nel limite massimo inderogabile di una per ogni azienda iscritta. Le Imprese ammesse nell'anno dell'assemblea partecipano senza diritto di voto.

E' ammessa una pluralità di deleghe solo tra imprese riconducibili ad un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento o comunque tra imprese legate da vincoli di proprietà familiare.

Ogni socio partecipante all'Assemblea ha diritto ad un numero di voti in relazione alle quote di servizio sindacale ed associative provinciali e nazionali versate tramite la cassa edile di Enna sommate ad eventuali quote associative territoriali nella misura fissata dal Consiglio Generale, ed a eventuali contributi fuori provincia, versati nei tre anni precedenti l'anno in cui si tiene l'assemblea, per come risultano dalla verifica della Commissione verifica poteri. Ove l'assemblea si tenga nel primo trimestre solare dell'anno e in caso di indisponibilità dei dati relativi all'anno precedente, il triennio di riferimento è quello valido per le assemblee dell'anno precedente.

Il numero dei voti è calcolato ed attribuito in misura della contribuzione versata ad ANCE Enna secondo i seguenti scaglioni:

- fino ad euro 1.000,00 un voto per ogni euro 250,00 (duecentocinquanta) o frazioni maggiori alla metà;
- per contribuzioni oltre euro 1.000,00 un voto ogni euro 500,00 (cinquecento) o frazioni maggiori alla metà.

Il massimo di voti attribuibili al singolo socio non può superare il 10% dei voti totali validi.

Le Aziende ammesse nell'anno precedente quello di svolgimento dell'assemblea dispongono di un voto.

In caso di quote di servizio versate da ATI/raggruppamenti/soc.consortili cui partecipano aziende associate, le stesse possono essere computate previa comunicazione dell'azienda associata. Nel caso di consorzi di imprese sono computate le quote versate per lavori svolti nel comprensorio ennese dalle imprese consorziate non direttamente associate.

L'esercizio del diritto di voto è subordinato alla verifica della regolarità contributiva sia in sede territoriale che nazionale, limitatamente al territorio di competenza, secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Generale dell'Ance.

Il numero dei voti spettanti in Assemblea a ciascun socio deve essere comunicato in uno con la convocazione dell'assemblea specificando gli eventuali contributi necessari per la regolarizzazione e per la effettiva espressione di voto.

L'attribuzione dei voti spettanti ad ogni impresa iscritta viene accertata da una Commissione di tre soci ordinari, iscritti all'Associazione da almeno 15 anni, nominata dal Consiglio generale.

Le sue delibere sono coperte da rigoroso segreto di ufficio.

Ciascun socio può richiedere la verifica dei voti che gli sono stati attribuiti e comunicati con l'avviso della convocazione assembleare non oltre il terzo giorno precedente la data dell'Assemblea

La regolarizzazione contributiva può avvenire sino ad un massimo di 3 giorni prima della data dell'Assemblea.

Art. 19 - Convocazioni - Deliberazioni – Verbalì

L'assemblea viene convocata per le attribuzioni almeno una volta l'anno con un preavviso di almeno 10 giorni, 5 in caso di urgenza motivata, per posta elettronica. La convocazione contiene luogo, data ed ora della adunanza in prima e seconda convocazione nonché le questioni poste all'ordine del giorno. La documentazione necessaria per rendere edotti i soci, ove necessarie, deve essere resa disponibile a richiesta presso la sede associativa.

La seconda convocazione deve essere fissata in un giorno successivo a quello in cui è prevista la prima convocazione.

La convocazione è fatta dal Presidente.

L'assemblea può essere convocata su richiesta del Consiglio Generale ovvero di soci rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del totale e rappresentanti almeno il 10% dei voti assembleari validi, in tal caso il Presidente, ovvero in sua assenza il Vicepresidente associativamente più anziano, deve convocare entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, specificando gli argomenti posti all'o.d.g. dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e funge da Segretario il Direttore o persona designata a tal scopo dal Presidente.

In prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti spettanti alle imprese associate in regola.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti in essa rappresentati e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le elezioni delle cariche sociali, l'assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita quando siano presenti la maggioranza dei voti spettanti e delibera secondo quanto previsto dallo Statuto per i singoli organi.

Per le elezioni delle cariche sociali, all'inizio di ogni riunione, su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina tre scrutatori.

Le votazioni riguardanti l'elezione delle cariche sociali debbono essere svolte a scrutinio segreto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione quando sia presente o rappresentato il 20% dei voti esercitabili e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati, salvo quanto previsto nell'art. 38.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa.

Il verbale deve essere reso disponibile alle imprese associate entro trenta giorni dalla data della riunione.

Art. 20 - Attribuzioni dell' Assemblea

Spetta all'Assemblea dei soci in sede ordinaria:

- a) determinare le direttive di massima dell'attività dell'Associazione sulla base della relazione del Presidente;
- b) eleggere e revocare il Presidente e su proposta di questi, i Vice Presidenti;
- c) eleggere i 7 componenti il Consiglio Generale
- d) eleggere i Proviviri;
- e) esaminare ed approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo.
- f) deliberare sulle direttive di ordine generale che l'Associazione dovrà seguire per l'attuazione delle finalità previste dall'art. 2.
- g) Deliberare su ogni altra questione che sia ad essa sottoposta dagli altri organi associativi

Spetta all'Assemblea dei soci in sede straordinaria:

- h) deliberare in merito alle modifiche del presente Statuto;
- i) deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione a norma del successivo art. 38;
- j) deliberare in merito a fusioni e/o incorporazioni con altre Associazioni Territoriali del sistema ANCE.

Art. 21 - Consiglio Generale - composizione

Il Consiglio Generale è composto dal Consiglio di Presidenza a cui si sommano 7 componenti eletti dall'Assemblea dei Soci ed il Past President.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Generale, ove invitati dal Presidente e senza diritto di voto i Proviviri ed il revisore dei conti.

Il Consiglieri elettivi del Consiglio Generale sono eletti dall'assemblea chiamata anche ad eleggere il Presidente ed il Vicepresidente.

I rappresentanti delle imprese associate che intendono candidarsi dovranno formalizzare la candidatura presso la sede associativa, almeno 10 gg. prima della data fissata per le elezioni dal Consiglio Generale uscente.

Possono candidarsi tutti i soci aventi diritto al voto in assemblea, nel rispetto di quanto stabilito dal presente statuto. All'atto della candidatura l'azienda rappresentata deve essere in regola con la contribuzione.

L'elenco dei candidati deve essere reso noti alle imprese associate alla scadenza dei termini per le candidature.

Ogni avente diritto riceverà all'atto delle votazioni un numero di schede, pari al numero dei voti attribuitigli, oltre a quelli che scaturiscono da eventuale delega.

Ogni avente diritto al voto, può esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 dei seggi da ricoprire, a pena di nullità della scheda.

Saranno eletti i candidati più votati ed in caso di parità di voti sarà eletto il candidato associativamente più anziano.

Ogni controversia inerente l'elezione del Consiglio Generale è di esclusiva competenza dei Proviviri. Eventuali ricorsi non determinano, fino a pronuncia dei Proviviri, effetti sull'efficacia dell'elezione proclamata dal Presidente al termine delle operazioni di scrutinio dei voti.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti elettivi del Consiglio Generale, si provvederà a sostituirli con i primi dei non eletti e, in mancanza, per cooptazione tra gli associati su proposta del Presidente. In quest'ultimo caso tale nomina dovrà essere ratificata nella prima Assemblea utile.

I nuovi componenti rimarranno in carica sino al termine del mandato in cui scadono gli altri.

Art. 22 – Consiglio Generale Attribuzioni

Spetta al Consiglio Generale di:

- a) vigilare sul conseguimento dei fini previsti dal presente Statuto in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) nominare e/o designare i rappresentanti dell'Associazione in enti e Organismi esterni su proposta del Presidente;
- c) nominare i membri delle commissioni referenti;
- d) disporre per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e proporre deliberazioni da sottoporre all'assemblea dei soci;
- e) stabilire le direttive per la stipula dei contratti e accordi collettivi di lavoro ed approvarli in via definitiva unitamente agli indirizzi in tema di bilateralità;
- f) deliberare la proposta all'Assemblea del bilancio consuntivo e il bilancio preventivo e della delibera contributiva;
- g) formulare all'Assemblea le proposte per le modifiche al presente Statuto;
- h) sovraintendere all'amministrazione straordinaria del fondo comune dell'Associazione;
- i) ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente ai sensi dell'art. 26, ottavo comma lett.i);
- j) deliberare in ordine al personale dipendente dell'associazione;
- k) delibera in ordine alla gestione economica dell'associazione adottando apposito regolamento economale;
- l) procedere all'eventuale costituzione di uffici periferici dell'Associazione;
- m) approvare il Regolamento di costituzione e funzionamento del Comitato giovani, e le sue eventuali modifiche;
- n) dichiarare la decadenza dalle cariche in seno agli organi dell'Associazione;
- o) ratificare i provvedimenti di cui all'art. 24 lettera g);

Art. 23 – Consiglio di Presidenza - composizione

Il Consiglio di Presidenza è composto da:

- a) Presidente
- b) 4 Vice Presidenti di cui uno delegato alla Tesoreria
- c) Presidente dell'Ente Cassa Edile, Scuola e Cpt
- d) Presidente del Comitato Giovani

Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente, le funzioni vengono assunte dal vicepresidente più anziano o dal Vice Presidente vicario, se nominato.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Vicepresidenti, il Consiglio di Presidenza, su proposta del Presidente, provvede alla loro sostituzione tramite cooptazione, tali nomine vengono poi sottoposte alla ratifica nella prima Assemblea utile.

Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente dell'Ente Cassa Edile, Scuola e Cpt, lo stesso viene sostituito dal Consiglio Generale.

In caso di estrema gravità e urgenza il Presidente dell'Ance provvede alla nomina diretta e temporanea del Presidente dell'Ente Cassa Edile, Scuola e Cpt.

I componenti rimarranno in carica sino al termine del mandato del Presidente.

Art. 24 – Consiglio di Presidenza –attribuzioni

Sono competenze del Consiglio di Presidenza:

- a) curare il perseguimento degli scopi statutari in armonia con le delibere del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
- b) proporre al Consiglio generale le linee strategiche dell'azione dell'Associazione e darne attuazione;
- c) definire le linee politiche dell'Associazione;
- d) proporre al Consiglio Generale un sintetico programma di attività annuale dell'Associazione al fine della formazione del bilancio preventivo;
- e) provvedere alle direttive economico finanziarie straordinarie dell'Associazione nel rispetto degli indirizzi vincolanti espressi dal Consiglio Generale;
- f) sottoporre al Consiglio Generale la proposta di bilancio consuntivo e preventivo predisposta dal Tesoriere con il supporto del direttore, nonché la delibera contributiva;
- g) deliberare l'ammissione di nuovi soci e adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dell'impresa associata eventualmente inadempiente alle norme del presente Statuto, determinando le eventuali sanzioni (sospensione, decadenza dalle cariche, recesso, espulsione), salvo il diritto dell'interessata di presentare, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri. Tali delibere sono sottoposte alla ratifica del Consiglio Generale nella prima riunione utile;
- h) deliberare la costituzione di particolari uffici e servizi nell'interesse e a vantaggio dei soci;
- i) deliberare la partecipazione autonoma o in raggruppamento temporaneo dell'Associazione a bandi o progetti finanziati da soggetti pubblici o privati;
- l) deliberare la costituzione o partecipazione dell'Associazione in società o enti con scopo di lucro;
- m) deliberare l'ammissione e la cessazione dei soci aggregati, nonché di altre categorie dei soci, stabilendo condizioni e modalità del rapporto di adesione;
- n) deliberare la costituzione in giudizio dell'Associazione autorizzando il Presidente ai connessi adempimenti;
- o) deliberare iniziative e sanzioni da intraprendere e/o comminare ad associati inadempienti;

Il Consiglio di Presidenza delibera e esprime pareri in merito ad ogni altra materia a esso demandata da norme del presente statuto.

Art. 25 - Riunioni e Deliberazioni degli Organi Direttivi

Il Consiglio Generale si riunisce su convocazione del Presidente, di norma una volta ogni tre mesi, e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno 1/4 dei componenti il Consiglio medesimo con indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di inerzia del Presidente, a dieci giorni dalla richiesta di cui al comma precedente è possibile l'autoconvocazione del Consiglio Generale su richiesta di almeno 1/4 dei componenti.

Le convocazioni sono fatte mediante avviso inviato a mezzo posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, le convocazioni sono effettuate con preavviso di almeno tre giorni.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza di 1/3 dei componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti mediante votazione palese, e in caso di parità prevale il voto del Presidente, fatta eccezione per le votazioni riguardanti le persone che devono essere adottate con scrutinio segreto. Non è consentito il voto per mezzo di delega neppure ad altro consigliere.

Delle adunanze viene redatto verbale a cura del direttore che viene sottoposto ad approvazione nella riunione successiva.

Art. 26 - Presidente - elezione, durata e attribuzioni

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci ordinari, contestualmente al rinnovo delle altre cariche sociali, dura in carica 4 anni e può essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo.

A tal fine la Commissione di designazione in base alla consultazione effettuata, sottopone, con relazione scritta, una o più indicazioni al Consiglio Generale. I Candidati individuati dal Consiglio Generale devono formalizzare l'accettazione della candidatura e presentare le proprie proposte programmatiche comprensive delle proposte sulle vicepresidenze.

Il Consiglio Generale sottopone all'assemblea chiamata ad eleggere il Presidente, massimo due candidature tra quelle emerse dalla consultazione della commissione di designazione. Qualora le candidature emerse utilmente dalla consultazione siano in numero superiore a due, il Consiglio Generale procede alla votazione sui singoli nominativi e vanno al ballottaggio in Assemblea i due candidati più votati.

L'assemblea elegge alla carica di Presidente il candidato che ha riscosso almeno il 66% dei voti validi presenti in assemblea, ove non si raggiunga il predetto quorum nella stessa seduta si procede ad una nuova votazione con il medesimo quorum, ove anche la seconda votazione non dovesse essere sufficiente per l'elezione si procede ad una terza votazione, da tenersi non oltre 7 giorni dalla prima adunanza e con data indicata dal Presidente in seduta assembleare, nella quale risulterà eletto il candidato che riscuoterà il maggior numero di voti presenti.

Con l'elezione del Presidente è approvata anche la sua proposta programmatica e la proposta sui Vicepresidenti.

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Egli ha, inoltre, titolo a costituirsi in giudizio a tutela dell'Associazione, su delibera del Consiglio di Presidenza.

In caso di assenza o di impedimento che determini la necessità di sostituire il Presidente in via definitiva, lo stesso è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente da lui designato vicario o, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di età, con il voto favorevole della prima Assemblea utile. Il Presidente subentrante porta a termine il quadriennio in corso e può essere rieletto se ha coperto meno della metà di tale arco temporale.

Il mandato del Presidente e con esso quello dei Vicepresidenti può essere revocato dall'Assemblea con i medesimi quorum previsti per l'elezione allorquando la proposta di revoca sia fatta dal Consiglio Generale ovvero da almeno 1/5 dei soci rappresentanti almeno 1/5 dei voti esprimibili.

Spetta in particolare al Presidente di:

- a) convocare l'Assemblea e il Consiglio generale e il consiglio di Presidenza, anche in via d'urgenza, presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
- b) rappresentare l'Associazione in sede negoziale, giudiziaria e amministrativa;
- c) firmare i contratti e accordi collettivi di lavoro secondo le direttive espresse dal Consiglio Generale;
- d) intrattenere rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante dell'Associazione;
- e) adottare i provvedimenti necessari per il miglior svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- f) sovrintendere all'ordinamento dei servizi dell'Associazione e a tutti gli atti amministrativi;
- g) provvedere di concerto con il Tesoriere e con il direttore, alla gestione economico finanziaria dell'Associazione;
- h) curare che tutti gli atti dell'Associazione siano compiuti a norma del presente Statuto e dei collegati regolamenti;
- i) in casi straordinari di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica di detti Organi nella loro prima riunione utile;
- j) proporre al Consiglio Generale le nomine negli enti esterni.

Art. 27 - Commissione di Designazione

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Collegio Speciale dei Proviviri, dopo aver raccolto eventuali candidature provenienti dal sistema associativo, provvede, in

tempo utile per i successivi adempimenti, alla individuazione di una rosa di almeno cinque nominativi. Tali nominativi devono essere espressione qualificata di imprese associate ed in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice Etico.

Una volta definita nella sua composizione, la rosa di nomi di cui al precedente comma viene comunicata al Presidente, al quale spetta convocare il Consiglio Generale e tutti i nominativi inseriti nella rosa stessa, per effettuare un sorteggio per la determinazione dei tre componenti effettivi della Commissione di designazione.

Al fine di garantire il migliore funzionamento della Commissione di designazione, viene anche sorteggiato un ulteriore nominativo per un'eventuale sostituzione.

I componenti della commissione nell'accettare l'incarico rinunciano ad eventuali candidature alla Presidenza che dovessero emergere dalla consultazione.

Alla Commissione spetta il compito di esperire, in via riservata, una consultazione degli associati allo scopo di individuare uno o più candidati alla carica di Presidente, che riscuotano consensi pari almeno al 20% dei voti validi in Assemblea.

La commissione autodetermina le modalità di svolgimento della consultazione e determina le condizioni per l'ordinario svolgersi delle consultazioni stesse cui devono attenersi tutti i soci.

Art.28 - Vice Presidenti

I Vice Presidenti in numero di 4 sono eletti dall'Assemblea, su proposta del Presidente e durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato consecutivo.

Ai Vice presidenti compete di dare esecuzione ai compiti e alle eventuali deleghe loro assegnate dal Presidente che in ogni caso ne mantiene la responsabilità.

Ad uno dei Vicepresidenti è affidata la Tesoreria.

Art. 29 - Commissioni Referenti

Nell'ambito di ANCE Enna possono essere costituite Commissioni Referenti per le seguenti materie:

- Rapporti Interni;
- Relazioni Industriali ed Affari Sociali;
- Opere Pubbliche;
- Edilizia e Territorio;
- Tecnologia, Innovazione e Sicurezza.

La Presidenza di ognuna delle Commissioni è affidata dal Presidente ad un Vice Presidente oppure ad un Coordinatore.

Ciascuna Commissione è composta da un numero di Componenti non superiore a 5, nominati dal Consiglio Generale in applicazione di criteri che assicurino la più ampia partecipazione delle Imprese associate e tenendo conto delle candidature pervenute dai Soci ordinari. Due componenti sono segnalati quali componenti delle analoghe commissioni regionali.

È compito delle Commissioni Referenti formulare pareri e suggerire iniziative sui problemi rientranti nel rispettivo ambito di competenza.

Art. 30 – Tesoreria

Il Vicepresidente delegato alla tesoreria ha il compito di curare la gestione economica e finanziaria, verificando la regolarità della tenuta contabile e della gestione di cassa. Relaziona sul Conto Consuntivo e sul bilancio di Previsione, propone la delibera contributiva al Consiglio Generale.

Art. 31 Il Revisore Contabile

L'Assemblea di ogni quadriennio in un anno diverso da quello di elezione del Presidente, su proposta del Presidente stesso, nomina un Revisore dei Conti incaricato della verifica della gestione economica e della certificazione di revisione volontaria annuale del conto economico.

L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile.

Il Revisore deve essere Revisore ufficiale dei conti. Lo stesso al momento dell'assunzione dell'incarico deve dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità, di condanne per reati che il codice etico prevede come ostative.

L'Assemblea nell'approvare la proposta fissa l'eventuale compenso.

Il Revisore relaziona all'Assemblea sull'esito delle sue verifiche contabili e in uno all'esame del bilancio da parte dell'Assemblea stessa.

Art. 32 - I Probiviri

L'Assemblea di ogni quadriennio in un anno diverso da quello di elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, 6 (sei) Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per due ulteriori mandati consecutivi.

Ciascun Socio ordinario può esprimere un massimo di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita i Soci ordinari a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa, in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità previsti dalla legge, purché la candidatura sia avanzata da azienda associata.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di qualsiasi componente del Sistema confederale nonché con ogni altra carica interna all'Associazione.

Spetta ai Probiviri, costituiti in Collegio arbitrale, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie su tematiche associative insorte fra i Soci ordinari e l'Associazione, ovvero tra le Imprese associate stesse, che non si siano potute definire bonariamente.

I ricorsi devono essere presentati entro 60 giorni dagli atti e/o fatti ritenuti pregiudizievoli da una o più parti e devono essere accompagnati dal deposito di una cauzione a pena di irricevibilità del ricorso il cui importo è determinato annualmente dai Probiviri..

Il deposito cauzionale deve essere versato in favore dell'Associazione ed in caso di vittoria del ricorrente verrà integralmente restituito. In caso di soccombenza del ricorrente la somma verrà trattenuta e destinata al finanziamento di progetti speciali.

Per la costituzione del Collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra tutti i Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio è scelto tra i restanti Probiviri, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta, anche da uno solo dei Probiviri eletti dall'Assemblea, al Presidente del Tribunale di Enna tra quelli eletti dall'Assemblea.

La Segreteria dei Probiviri provvede a notificare il ricorso alla controparte assegnandole il termine di 10 giorni per la designazione del Proboviro di fiducia; il rifiuto o l'immotivato ritardo nella designazione costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano l'automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

L'istanza di ricsuazione con fini prettamente dilatori e per motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta l'automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

Il Presidente del Collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste in materia dal Codice di procedura civile, nonché dal Codice etico.

Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel Regolamento confederale.

Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il Lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il Lodo deve essere comunicato alle parti interessate, al Presidente dell'Associazione e al Presidente di ANCE Nazionale, attraverso Raccomandata A/R o PEC, entro dieci giorni dalla data della deliberazione.

In caso di errori materiali o di calcolo sussiste la possibilità di correzione del Lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

Il Lodo è appellabile esclusivamente ai Probiviri di ANCE entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di comunicazione della decisione, i quali decidono in via definitiva e tale decisione è pertanto inappellabile.

I Probiviri eletti dall'Assemblea designano all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari che costituiscono il Collegio Speciale dei Probiviri.

Eventuali ricorsi avverso le decisioni dei Probiviri riuniti in Collegio Speciale sono impugnabili davanti ai probiviri di ANCE Nazionale.

Salva diversa disposizione, al Collegio speciale dei Probiviri compete l'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione.

Salvo quanto previsto dall'art. 17 la decadenza delle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alla designazione e/o alle nomine, dal Collegio speciale dei Probiviri, per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse, previa audizione degli interessati. Eventuali ricorsi avverso a tali provvedimenti, adottati dal Collegio speciale dei Probiviri, sono rimessi ai Probiviri di Ance nazionale.

In caso di assenza, impedimento o di altra condizione ostativa, o di inerzia dei probiviri dell'Associazione, le competenze loro attribuite sono esercitate dai Probiviri di ANCE Nazionale in funzione surrogatoria.

In tal caso l'eventuale appello avverso la decisione resa dal Collegio giudicante composto dai Probiviri di ANCE Nazionale è rimesso ai restanti Probiviri di ANCE Nazionale non investiti della vertenza in primo grado.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri, e i relativi termini, sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

TITOLO QUARTO: COMITATO GIOVANI IMPRENDITORI

Art. 33 – Costituzione

All'interno di ANCE Enna è costituito il Comitato Giovani Imprenditori edili cui possono aderire tutti gli imprenditori, i soci, gli amministratori, i dirigenti nonché i congiunti dell'imprenditore purché siano partecipi dell'attività aziendale, in aziende associate all'ANCE Enna.

Per le proprie attività il Comitato Giovani Imprenditori edili può stabilire una contribuzione che deve essere deliberata dal Direttivo del comitato stesso previo parere favorevole del Consiglio Generale di ANCE Enna.

Il Comitato è rappresentato dal suo Presidente che è componente del Consiglio di Presidenza.

Le modalità di partecipazione, elezione del Presidente e dell'organo direttivo sono fissate in apposito regolamento che, con il parere favorevole, se previsto, degli organi nazionali dei giovani imprenditori è approvato dall'assemblea dei giovani imprenditori edili. Il Consiglio di Presidenza dell'associazione esercita il controllo sull'attività del Comitato e può dare indicazioni sia sul regolamento che sulle attività utili al perseguimento delle finalità associative.

TITOLO QUINTO:

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE

Art. 34 - Direzione

Il Direttore sovrintende a tutti gli uffici dell'Associazione e ne coordina le attività.

Egli attua le disposizioni del Presidente, al quale propone le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

Il Direttore partecipa alle riunioni di tutti gli Organi dell'Associazione e conserva i verbali delle riunioni stesse.

Al Direttore compete sovrintendere alla gestione economica unitamente al Presidente e/o al Tesoriere secondo il regolamento economale deliberato dal Consiglio Generale.

Il Direttore dirige gli uffici disponendo per il miglior funzionamento degli stessi, da lui dipende gerarchicamente il personale dipendente e non dell'Associazione per la cui organizzazione il direttore stabilisce direttive e mansioni.

Art. 35 – Fondo Comune

Il fondo comune è costituito:

- a) dalle quote e dai contributi associativi;
- b) dai beni mobili ed immobili e dai valori di proprietà dell'Associazione;
- c) dalle rendite e da ogni altra entrata;
- d) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'ANCE Enna e dalle eventuali devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione stessa.
- e) dalle eccedenze attive della gestione annuale.

Alle spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali in genere si provvede mediante il fondo comune.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 36 - Amministrazione e gestione

Per le obbligazioni assunte ANCE Enna risponde esclusivamente il Fondo Comune

All'amministrazione del fondo Comune dell'Associazione provvede il Consiglio Generale.

Alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione provvede il Presidente congiuntamente al Tesoriere ed al Direttore.

Gli atti della gestione economico-finanziaria concernenti spese, movimento ed impiego di fondi, sono compiuti dal Presidente congiuntamente al Tesoriere o al Direttore.

Le disposizioni di pagamento, elettronico e non, sono effettuate dal funzionario addetto all'economato previa autorizzazione interna del Presidente congiuntamente al Tesoriere o al Direttore.

I conti correnti bancari sono intestati all'associazione con autorizzazione del Presidente ad operare conferita al Direttore o al funzionario addetto all'economato e secondo le direttive deliberate dal Consiglio Generale.

Art. 37 - Esercizio finanziario- Bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo annuali sono redatti dal Tesoriere con il supporto del Direttore in applicazione delle linee guida e degli schemi di bilancio tipo elaborati e approvati dal Consiglio Generale dell'ANCE Nazionale conformemente alle disposizioni di legge e sono sottoposti all'esame del Consiglio di Presidenza che successivamente li propone al Consiglio Generale dell'Associazione che ne delibera la presentazione all'Assemblea per la loro approvazione. All'Assemblea viene sottoposta anche la relazione sull'attività degli Uffici predisposta dal Direttore.

Prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che dovrà procedere all'esame ed all'approvazione dei bilanci, il bilancio consuntivo è sottoposto dal Consiglio Generale al Revisore Contabile, che ne redige Verbale di Verifica e Relazione di Certificazione.

Del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, nonché delle relazioni del Revisore Contabile e del Consiglio Generale, i Soci ordinari possono prendere visione, presso la sede dell'Associazione, nella settimana che precede l'Assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea, con le modalità previste dall'art. 19 dello Statuto, di norma entro il mese di ottobre dell'anno successivo unitamente al bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello dell'anno in cui si tiene l'assemblea.

TITOLO SESTO: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 - Durata-Scioglimento

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Può essere sciolta in seguito a deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci espressamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti della totalità dei voti attribuiti all'Assemblea che rappresentino almeno la metà più uno delle imprese associate.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina anche un Comitato di tre liquidatori, ai quali detta le norme per la devoluzione delle attività nette dell'Associazione.

Le attività patrimoniali residue sono devolute ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità,

Nel caso di scioglimento finalizzato all'aggregazione tra più Associazioni Territoriali di ANCE il quorum deliberativo è di tre quarti dei voti rappresentati in assemblea.

Art. 39 - Richiamo allo Statuto dell'ANCE

Per quanto non previsto nel presente Statuto in merito alle attribuzioni ed al funzionamento dell'Associazione, si fa rinvio alle norme contenute nello Statuto dell'Ance.

Art. 40 – Norma transitoria di armonizzazione

Vista la norma di cui all'art.17 delle Linee Guida ANCE che prevede che l'assemblea elettiva si tenga nell'anno dispari in cui si tiene il rinnovo del Consiglio Generale ANCE, in atto nel 2021, gli organi in carica eletti nel 2017 restano in vigore fino al 2021.

Il Consiglio Direttivo nella sua attuale composizione assume la denominazione di Consiglio generale.

Il Presidente nell'Assemblea chiamata ad approvare il presente Statuto propone i nominativi dei Vicepresidenti e le rispettive deleghe, Vicepresidenti che resteranno in carico fino al rinnovo nell'anno 2021.

La presente norma non comporta l'azzeramento dei mandati effettuati in precedenza all'approvazione del presente statuto.

Art. 41 - Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea di ANCE Enna, previo parere degli organismi ANCE all'uopo deputati.